

Motivi e principali argomenti

Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede alla Corte di annullare l'ordinanza del Tribunale del 3 marzo 2017, causa T-556/16, GX/Commissione, recante rigetto del suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/248/13 di non includere il suo nome nell'elenco di riserva dei candidati vincitori di tale concorso.

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce due motivi.

1. Illegittimità del bando di concorso, del corrigendum e dei principi fondamentali della fase di valutazione

Il ricorrente ritiene che il bando di concorso sia illegittimo, in quanto non fornisce una giustificazione oggettiva con riferimento alla limitazione della scelta della seconda lingua (tedesco, inglese o francese) alla luce dell'interesse del servizio ovvero con riferimento alla proporzionalità di tale limitazione rispetto alle effettive esigenze del servizio.

In secondo luogo, il ricorrente lamenta l'illegittimità, la mancanza di validità e di fondamento scientifico dei principi fondamentali della fase di valutazione che presiedono ai concorsi EPSO, in quanto non c'è supporto, prova o verifica delle pratiche fondamentali utilizzate dall'EPSO e basate sui seguenti assunti: i) «il comportamento passato è il miglior indicatore del rendimento futuro»; ii) «le fasi di valutazione, che simulano situazioni di lavoro della vita reale, sono i migliori indicatori del rendimento nella vita reale».

In terzo luogo, la ricorrente lamenta l'illegittimità di un corrigendum pubblicato nel concorso EPSO/AD/248/13.

2. Irregolarità procedurali nella fase di valutazione

La ricorrente lamenta un certo numero di irregolarità procedurali nella fase di valutazione del concorso EPSO/AD/248/13.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) il 10 maggio 2017 — Gert Teglggaard, Fløjstrupgård I/S/Fødevareministeriets Klagecenter

(Causa C-239/17)

(2017/C 221/17)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrenti: Gert Teglggaard, Fløjstrupgård I/S

Resistente: Fødevareministeriets Klagecenter

Questioni pregiudiziali

1) In caso d'inosservanza da parte di un agricoltore dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali nel corso di un anno civile, e di conseguente riduzione dei pagamenti diretti dell'agricoltore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio n. 1782/2003⁽¹⁾, in combinato disposto con l'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento della Commissione n. 796/2004⁽²⁾, se la riduzione dell'aiuto debba essere calcolata sulla base dei pagamenti diretti dell'agricoltore:

a) nell'anno civile in cui si verifica la violazione, o

b) nell'anno civile (successivo) dell'individuazione/dell'accertamento della violazione.

2) Se il risultato sia il medesimo ai sensi delle norme successive stabilite dall'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio n. 73/2009⁽³⁾, in combinato disposto con l'articolo 70, paragrafi 4 e 8, lettera a), del regolamento della Commissione n. 1122/2009⁽⁴⁾.

- 3) Nel caso in cui l'inosservanza da parte di un agricoltore dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali sia avvenuta nel corso degli anni 2007 e 2008, ma la violazione sia stata individuata/accertata soltanto nel 2011, se al calcolo della riduzione dell'aiuto si applichi il regolamento del Consiglio n. 1782/2003, in combinato disposto con il regolamento della Commissione n. 796/2004, oppure il regolamento del Consiglio n. 73/2009, in combinato disposto con il regolamento della Commissione n. 1122/2009.

- ⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, 2003, pag. 1).
- ⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, 2004, pag. 18).
- ⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, 2009, pag. 16).
- ⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316, 2009, pag. 65).

Impugnazione proposta il 2 maggio 2017 dalla Holistic Innovation Institute, S.L.U. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017, causa T-706/14, Holistic Innovation Institute/REA

(Causa C-241/17 P)

(2017/C 221/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Holistic Innovation Institute, S.L.U. (rappresentante: J.J. Marín López, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017, Holistic Innovation Institute/REA, T-706/14, EU:T:2017:89.
- Annullare la decisione del Direttore dell'Agenzia esecutiva per la ricerca del 24 luglio 2014 [ARES (2014) 2461172], con cui si pone fine alla negoziazione con la Holistic Innovation Institute, S.L.U. e si esclude la sua partecipazione ai progetti europei Inachus e ZONeSEC.
- Stabilire il diritto al risarcimento della Holistic Innovation Institute, S.L.U. nei termini indicati al punto 177 dell'atto d'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

1. Errore di diritto in quanto nella sentenza impugnata si afferma la competenza della REA, sostenendo che essa non abbia oltrepassato i limiti dei compiti che le erano stati affidati relativamente alla gestione del settimo programma quadro, nel valutare la capacità della Holistic Innovation Institute e nell'escluderla dalla negoziazione nell'ambito dei progetti Inachus e ZONeSEC (punto 39 della sentenza impugnata).
2. Errore di diritto nell'interpretare la sezione 2.2.2., primo comma, dell'allegato della decisione 2012/838 nel senso che consente alla REA di escludere la Holistic Innovation Institute dalla negoziazione nell'ambito dei progetti Inachus e ZONeSEC (punto 126 della sentenza impugnata).